

Logistica, regime opzionale Iva da limitare ai servizi «di settore»

Reverse charge

Restano dubbi sull'ambito oggettivo del meccanismo attivabile in attesa dell'ok Ue

Stefano Artuso
Flavio Paccagnella

La manovra 2025 (legge 207/2024) ha (re)introdotta il *reverse charge* per gli appalti nel comparto della logistica, con l'intento di presidiare un settore esposto a rischi di irregolarità.

Un precedente tentativo era stato effettuato con l'articolo 4 del Dl 124/2019, che aveva introdotto l'inversione contabile agli appalti *labour intensive* e con utilizzo di beni del committente. Tuttavia, tale deroga non ottenne l'autorizzazione del Consiglio Ue, poiché ritenuta eccessivamente ampia (si veda comunicazione Com 243 del 22 giugno 2020). Nella nuova disposizione – introdotta alla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, comma 6 del decreto Iva – è stato eliminato il riferimento agli appalti ad alta intensità di manodopera e ai beni del committente, spostando il focus sulle prestazioni rese nei confronti di imprese operanti nel settore dei trasporti, della movimentazione merci della logistica.

Poiché anche questa misura resta condizionata al via libera dell'Ue, nelle more dell'approvazione è stato introdotto un regime opzionale triennale, assimilabile a uno *split payment*: il committente può, su opzione, assumere l'obbligo (in solido) di versare l'Iva per il prestatore.

La formulazione di questa nuova disciplina ha fatto sorgere alcuni dubbi operativi, in buona parte chiariti dal Fisco con il provvedimento 309107/2025 del 28 luglio 2025 e la circolare 14/E del 18 dicembre.

L'ambito soggettivo delle imprese

del trasporto/logistica è stato opportunamente agganciato alla classificazione Ateco 2025 (sezione H - trasporto e magazzinaggio), criterio destinato a rilevare anche per i subfornitori che assumono la veste di committenti. È stato inoltre precisato che, qualora l'attività concretamente svolta sia riconducibile a logistica e trasporto ma non risulti dal codice Ateco, l'opzione rimane esercitabile, purché sia poi accompagnata dall'adeguamento del codice.

Il provvedimento ha altresì chiarito che l'opzione non opera in blocco su tutti i rapporti tra le medesime parti, ma si applica alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti puntualmente indicati nel modello; perciò, è possibile optare solo per alcuni contratti, escludendone altri.

Permangono però interrogativi sull'effettiva estensione oggettiva della norma, soprattutto in relazione alle prestazioni potenzialmente attratte nel meccanismo. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 9 del Dl 84/2025, la norma ricomprende, in termini molto ampi, le «prestazioni di servizi (...) effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica», con esclusione delle ipotesi già coperte da *reverse charge* di cui alle precedenti lettere da a) ad a-quater), nonché le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del decreto Iva.

Con l'eliminazione dei riferimenti alla prevalenza della manodopera e all'utilizzo di beni del committente, è oggi più difficile delimitare con certezza l'ambito oggettivo, posto che lo stesso è suscettibile di estendersi a tutti i «rapporti negoziali comunque denominati». In astratto, potrebbero farsi rientrare tutte le prestazioni di

servizi rese a favore di imprese del trasporto o della logistica, con esiti potenzialmente paradossali (ad esempio l'attrazione di forniture software o consulenze professionali). Alla luce di ciò, e tenendo conto che la versione del 2019 non ottenne l'autorizzazione comunitaria proprio per l'eccessiva ampiezza, pare ragionevole ritenere che le prestazioni rilevanti siano quelle funzionalmente connesse al ciclo logistico o del trasporto. Su questo punto sarebbe auspicabile un chiarimento interpretativo espresso, anche in via di prassi.

Resta infine un dubbio sull'efficacia dello strumento del *reverse charge* (o dal regime opzionale) a garantire effettiva certezza per gli operatori. L'adozione di tali meccanismi può certamente agevolare la dimostrazione della correttezza del comportamento del committente, ma non vale di per sé a escludere possibili contestazioni in ordine al diritto alla detrazione dell'Iva.

La giurisprudenza, infatti, ammette – specie in presenza di contesti caratterizzati da fenomeni fraudolenti o da riqualficazioni del rapporto contrattuale – il disconoscimento della detrazione anche laddove sia stato applicato il *reverse charge* e non emerga un effettivo vantaggio fiscale in capo al committente. Tuttavia, la piena operatività del regime può rappresentare un fattore di contenimento rispetto a prassi distorsive poste in essere da operatori scarsamente strutturati che, dopo una prima fase di regolarità, finiscono per trattenere l'Iva incassata, con possibili esiti di insolvenza fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

